



**STATUTO**  
**CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO**  
**MONTANO DEL BASSO PIAVE**  
**NELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

**STATUTO**  
**CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO**  
**IMBRIFERO MONTANO DEL BASSO PIAVE**  
**NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

**INDICE**

**TITOLO 1: NORME GENERALI**

- ART. 1 - NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E SEDE
- ART. 2 - SCOPO
- ART. 3 - DURATA
- ART. 4 - CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO COMUNE E DEI BENEFICI

**TITOLO 2: ORGANI DI GOVERNO**

- ART. 5 - ORGANI DEL CONSORZIO
- ART. 6 - ASSEMBLEA GENERALE
- ART. 7 - INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
- ART. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE
- ART. 9 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE
- ART. 10 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
- ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 12 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
- ART. 13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 14 - DECADENZA
- ART. 15 - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI
- ART. 16 - NOMINA DEL PRESIDENTE
- ART. 17 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

**TITOLO 3: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, RINVIO**

- ART. 18 - SEGRETARIO, UFFICI, CONTABILITÀ E REGOLAMENTO
- ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO
- ART. 20 - TESORERIA
- ART. 21 - ORGANO DI REVISIONE
- ART. 22 - DISPOSIZIONE DI RINVIO ALLA LEGISLAZIONE SUGLI ENTI LOCALI

**STATUTO**  
**CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO**  
**MONTANO DEL BASSO PIAVE**  
**NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

**TITOLO 1: NORME GENERALI**

**ART. 1 - NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE E SEDE**

1. I Comuni di San Donà di Piave, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave e Fossalta di Piave, facenti parte del territorio della Città Metropolitana di Venezia, sono costituiti in Consorzio ai sensi dell'art. 31 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché agli effetti della legge 27.12.1953, n. 959 e del Decreto del Ministro dei LL.PP. del 14 dicembre 1954.
2. Del Consorzio potranno far parte altri Comuni della Città Metropolitana di Venezia che, pur non essendo elencati nel presente articolo, vi potrebbero essere inclusi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 27.12.1953, n. 959.
3. La sede del Consorzio è nel Comune di San Donà di Piave.
4. Il Comune di San Donà di Piave è Comune Capo - Consorzio.
5. Il Consorzio ha la seguente denominazione: "Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Basso Piave nella Città Metropolitana di Venezia".

**ART. 2 - SCOPO**

1. Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione e all'impiego del fondo comune che gli è attribuito ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, mediante esecuzione diretta o indiretta di opere di pubblica utilità, a beneficio di tutti i Comuni costituenti il Consorzio, intese a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi, con particolare riferimento alle problematiche del Fiume Piave.
2. Il Consorzio, inoltre, potrà destinare fondi e contributi in favore di Comuni, Consorzi di Comuni, Enti Pubblici e privati per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale, finalizzati al miglioramento del benessere economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.
3. L'attività del Consorzio è orientata a favorire o potenziare lo svolgimento associato di funzioni e servizi assegnati dalla legge ai Comuni.
4. Esso inoltre provvede all'impiego dell'energia elettrica spettante ai sensi dell'art. 3 della legge n. 959/1953.

### **ART. 3 - DURATA**

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa di pieno diritto, oltre che nei casi previsti dalla legge, per esaurimento del fine; può cessare nello stesso modo e con le stesse forme seguite per la sua costituzione.

### **ART. 4 - CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO COMUNE E DEI BENEFICI**

1. I proventi costituenti il Fondo Comune, nonché i benefici derivanti dall'attuazione delle opere previste dall'art. 2, ivi compresi gli eventuali diritti di uso, terranno conto, nel periodo di mandato del Consiglio Direttivo, delle seguenti percentuali di ripartizione:

1) San Donà di Piave	29,00 %
2) Eraclea	19,50 %
3) Jesolo	18,50 %
4) Musile di Piave	12,50 %
5) Noventa di Piave	11,00 %
6) Fossalta di Piave	9,50 %
Totale	100,00 %

2. Le percentuali di cui sopra potranno essere derogate, previa motivata deliberazione dell'Assemblea Generale, con conseguente diversa destinazione delle risorse nella disponibilità del Consorzio, per il perseguimento di specifiche progettualità strategiche.

## **TITOLO 2: ORGANI DI GOVERNO**

### **ART. 5 - ORGANI DEL CONSORZIO**

1. Sono organi del Consorzio:

- 1) L'Assemblea Generale
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente

### **ART. 6 - ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'Assemblea Generale è costituita, nel rispetto della parità di genere, dai Sindaci dei Comuni Consorziati e da un rappresentante nominato dall'Amministrazione Comunale in rapporto a uno per ogni 10.000 (diecimila) abitanti o frazione di diecimila, con arrotondamento per eccesso. Tutti i membri dell'Assemblea durano in carica finché rimangono in carica gli organi che li hanno eletti, e sono rieleggibili. Tuttavia, quelli che ricoprono le cariche di consigliere e Presidente rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

2. I membri dell'Assemblea Generale, diversi dai Sindaci o loro delegati, decadono con la cessazione dalla carica del Sindaco che li ha designati. Essi restano in carica fino all'atto della nomina, da parte del Sindaco neoeletto, entro quarantacinque giorni successivi al suo insediamento, dei nuovi rappresentanti del Comune.

### **ART. 7 – INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**

1. Non possono far parte dell'Assemblea Generale coloro i quali si trovino in uno dei casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale previsti dalle leggi vigenti.

2. Non può inoltre far parte dell'Assemblea Generale, pena la decadenza dalla carica:

- chi è impiegato o stipendiato dallo stesso Consorzio;
- chi ha il maneggio del denaro consorziale, o, avendolo avuto, non ha reso il conto della sua gestione;
- chi ha liti pendenti con il Consorzio;
- chi ha in appalto lavori o forniture consorziali o ha comunque incarichi retribuiti;
- chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, sia stato messo in mora.

3. Non possono essere contemporaneamente membri dell'Assemblea Generale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, salvo che i congiunti siano nominati da Amministrazioni diverse.

#### **ART. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. L'Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.
3. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso personale raccomandato da rimettere, anche a mezzo PEC, a ciascun rappresentante almeno 5 giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e gli oggetti da trattare, allegando la documentazione necessaria per la valutazione degli stessi.
4. Il Presidente dell'Assemblea è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 9 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

1. Spetta all'Assemblea Generale:
  1. Approvare lo Statuto Consorziiale e le sue modifiche;
  2. Procedere all'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
  3. Approvare i bilanci preventivo e consuntivo e il piano degli investimenti;
  4. Destinare la quota di fondo comune spettante a ciascun Comune come previsto e indicato al punto 5;
  5. Approvare il piano di impegno e di distribuzione di energia elettrica tra i Comuni interessati, qualora ricorra il caso previsto dall'art. 3 della legge n. 959/1953, per una più sostanziale ed efficace attività;
  6. Deliberare i regolamenti dei servizi di competenza del Consorzio e i criteri sull'organizzazione del personale e degli uffici;
  7. Costituire o partecipare a Società di Capitali;
  8. Aderire a forme associative e di collaborazione con altri Enti;
  9. Eleggere il revisore dei conti, scelto tra i soggetti di cui all'art. 234 co. 2 del T.U.E.L.

#### **ART. 10 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI**

1. L'Assemblea può validamente deliberare qualora sia presente almeno la metà più uno dei propri membri e, in seconda convocazione, qualora ne sia presente almeno un terzo. Essa è presieduta dal

Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento delle figure precedenti, l'Assemblea sarà presieduta dal membro più anziano d'età. Fungerà da Segretario il Segretario del Consorzio o, in caso di suo impedimento, uno dei membri dell'Assemblea, individuato dal Presidente. L'eventuale seconda convocazione, che dovrà essere già prevista nell'avviso di cui all'art. 8, può aver luogo anche un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

2. Nelle votazioni e nelle elezioni ogni membro ha diritto a un solo voto.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti e votanti; per le deliberazioni relative ai punti 1, 7, 8 e 9 dell'art. 9, è richiesta la maggioranza assoluta dei membri in carica.

4. I membri che prendono parte alla votazione e dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma in quello necessario per la validità della seduta.

#### **ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo del Consorzio è composto da sei membri, tra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta di voti e nel suo seno, rispettando la normativa sulla parità di genere. Ogni Comune ha un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo, ivi compresi il Presidente e il Vicepresidente, dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina dei sostituti da parte dell'Assemblea Generale al solo fine di garantire l'ordinaria amministrazione e l'assunzione degli atti urgenti e improrogabili.

3. La cessazione del mandato di rappresentanza comporta, di diritto, la decadenza da membro del Consiglio Direttivo, anche nei confronti dei membri non appartenenti agli organi di Governo dei Comuni consorziati che rappresentano.

4. Nel caso di decadenza, revoca da parte dell'Amministrazione che ha proceduto alla nomina, o di dimissioni di uno o più componenti, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione, su nomina delle Amministrazioni di appartenenza, entro i successivi quarantacinque giorni.

5. Il Consiglio può validamente deliberare qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

6. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

#### **ART. 12 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

1. Al termine delle operazioni di votazione, il Presidente proclamerà gli eletti alla carica di membri del Consiglio Direttivo.

## **ART. 13 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo si raduna ordinariamente almeno ogni due mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso personale raccomandato da rimettere, anche a mezzo PEC, a ciascun rappresentante almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e gli oggetti da trattare, allegando la documentazione necessaria per la valutazione degli stessi.

2. Spetta al Consiglio Direttivo:

1. Predisporre il Bilancio Preventivo e Consuntivo di ogni anno e il piano degli investimenti;
2. Adottare le variazioni d'urgenza del bilancio e sottoporle a ratifica dell'Assemblea Generale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
3. Approvare, sentito il parere del Segretario-Direttore, i progetti tecnici per l'esecuzione delle opere e gli investimenti, come da programma deliberato dall'Assemblea Generale;
4. Approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici;
5. Deliberare sul servizio di esattoria e tesoreria;
6. Deliberare l'assunzione di eventuali mutui o prestiti;
7. Stabilire norme e condizioni per i singoli appalti;
8. Autorizzare, sentito il parere del Segretario-Direttore, incarichi a professionisti esterni per la progettazione delle opere e la direzione dei lavori;
9. Cooperare con altri Enti nella realizzazione di opere d'interesse comune;
10. Autorizzare il Presidente a stare in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
11. Nominare il Segretario-Direttore dell'Ente.
12. Nominare il Vicepresidente.

3. Il Consiglio Direttivo compie inoltre tutti gli atti che non siano riservati dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea Generale, del Presidente o del Segretario-Direttore.

## **ART. 14 - DECADENZA**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, i membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non presenziano per tre volte consecutive alle sedute, decadono dall'ufficio.

2. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato, che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

#### **ART. 15 - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI**

1. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo vengono pubblicate all'Albo *online* del Consorzio rispettando i criteri di pubblicazione e informazione previsti dal D.Lgs. 33/2013.
2. Esse diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo il caso in cui siano state dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo.

#### **ART. 16 ELEZIONE E REVOCA DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei propri membri.
2. Con la medesima maggioranza può essere revocato dall'Assemblea Generale.
3. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

#### **ART. 17 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio e in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni e autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.
2. Egli presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, apre e chiude le sedute, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni.
3. Spetta al Presidente:
  - 1) Convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  - 2) Fissare l'ordine del giorno delle riunioni;
  - 3) Vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
  - 4) Sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
  - 5) Conferire gli incarichi mediante contratto a tempo determinato e di collaborazione a termine nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.E.L.;
  - 6) Nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, assegnando di norma tale funzione al Segretario-Direttore.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

### **TITOLO 3: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, RINVIO**

#### **• ART. 18 – SEGRETARIO-DIRETTORE, UFFICI, CONTABILITÀ E REGOLAMENTO**

1. Il Consorzio si avvale di un Segretario-Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Spetta al Segretario-Direttore:
  - 1) Partecipare, con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di verbalizzazione, alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
  - 2) Curare la pubblicazione, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale, dei verbali delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, nonché di tutti gli atti per i quali è obbligatoria la pubblicazione in tale sezione;
  - 3) Curare l'esatta gestione delle entrate e delle spese del Consorzio nonché ordinare i pagamenti e le riscossioni;
  - 4) Curare i procedimenti di gara ad evidenza pubblica e a trattativa privata e stipulare i relativi contratti;
  - 5) Presiedere le commissioni di gara e di concorso;
  - 6) Attribuire eventuali incarichi di collaborazione esterna;
  - 7) Adottare:
    - gli atti di amministrazione e gestione del personale;
    - gli atti di manifestazione di giudizio e conoscenza;
    - gli atti delegati specificatamente dal Presidente;
    - gli atti di gestione non rientranti nelle competenze del Presidente.
3. Gli uffici consorziali comprendono un ufficio amministrativo e un ufficio tecnico.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici disciplina i compiti di ogni ufficio e la dotazione organica, nel rispetto dei principi ivi richiamati.

#### **ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Per la predisposizione e approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo, si fa riferimento all'ordinamento finanziario degli Enti Locali.
3. Il regolamento di contabilità del Consorzio disciplina le modalità organizzative per l'adeguamento dei principi contabili previsti dalla legge alle caratteristiche del Consorzio.

#### **ART. 20 - TESORERIA**

1. Il servizio di tesoreria, da disciplinare con il regolamento di contabilità, verrà affidato ad un istituto bancario abilitato alle relative funzioni, nell'osservanza della legge e dei regolamenti in materia.

#### **ART. 21 – ORGANO DI REVISIONE**

1. L'Assemblea Generale elegge a maggioranza assoluta dei propri membri un revisore dei conti, ai sensi di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Con la medesima deliberazione stabilisce anche la durata dell'incarico e la misura del compenso.

2. Il revisore collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 234 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

#### **ART. 22 - DISPOSIZIONE DI RINVIO ALLA LEGISLAZIONE SUGLI ENTI LOCALI**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di principio sugli Enti Locali.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di principio relative agli Enti Locali, saranno da intendersi abrogate le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consorzio adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.